

(ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. n. )

## **Comune di Polcenigo**

Provincia di Pordenone

**Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie**

**(Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)**

## **PREMESSA**

La L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), recependo il “Piano Cottarelli”, - documento dell’agosto 2014 con il quale il commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 - ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dall’ente locale, che possa produrre risultati già entro fine 2015;

Il piano operativo di razionalizzazione si ispira ai seguenti principi generali:

- coordinamento della finanza pubblica: tale postulato è finalizzato a conciliare la conservazione dell’unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell’intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
- contenimento della spesa pubblica: elemento imprescindibile dell’azione amministrativa si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.
- buon andamento dell’azione amministrativa: esprime il valore della efficienza dell’azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività, rappresenta la sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

I criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione” sono i seguenti:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

## **PIANO OPERATIVO. RENDICONTAZIONE. PUBBLICAZIONE**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (D. Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (D. Lgs. 33/2013).

La legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

All'organo consiliare è demandata l'adozione delle azioni descritte nel Piano per quanto di competenza.

## **OPERAZIONI**

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *“per espressa previsione normativa”*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

I contenuti principali sono i seguenti:

1. (co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

2. (co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.
3. (co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
4. (co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
5. (co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

## **FINALITÀ ISTITUZIONALI**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

## LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

### Le partecipazioni societarie dirette

Il comune di Polcenigo partecipa al capitale delle seguenti società:

	<b>Società partecipata</b>	<b>Sede</b>	<b>Partecipazione %</b>
1	AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	San Vito al Tagliamento (PN)	0,21%
2	GEA S.P.A.	Pordenone	0,281%
3	HYDROGEA S.P.A.	Pordenone	0,281%

Considerato il quadro di raccordo tra le attività istituzionali del Comune di Polcenigo e le società partecipate dallo stesso è rappresentabile nei seguenti termini di sintesi:

	<b>Società partecipata</b>	<b>Relazione tra attività svolte dalla Società e attività istituzionali del Comune</b>
1	AMBIENTE SERVIZI S.P.A.	Il settore in cui opera è quello dei servizi di igiene ambientale e più precisamente: della raccolta di rifiuti solidi (urbani e speciali, non pericolosi e pericolosi); del servizio di tariffazione e riscossione della tariffa di igiene ambientale e servizi collegati all'igiene urbana.
2	GEA SPA	Gestione del servizio idrico integrato delle acque. Captazione, trasporto, trattamento, distribuzione dell'acqua potabile (od industriale), raccolta e collettamento (fognatura), trattamento (depurazione) e scarico acque reflue; gestione del servizio rifiuti urbani nonché verde pubblico.
3	HYDROGEA SPA	Gestione del servizio idrico integrato delle acque. Captazione, trasporto, trattamento, distribuzione dell'acqua potabile (od industriale), raccolta e collettamento (fognatura), trattamento (depurazione) e scarico acque reflue.

Dato atto che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 del 21.11.2011 e n. 55 del 25.09.2012, regolarmente trasmesse alla Corte dei Conti, veniva effettuata la ricognizione di cui all' articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007, al fine di appurare l'esistenza di finalità istituzionale nell'oggetto sociale delle Società partecipate, come sopra indicate.

Evidenziato che con i suddetti provvedimenti si autorizzava, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Polcenigo nelle sopra citate società, in quanto svolgenti attività di gestione dei servizi pubblici locali.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 dell'11.07.2014 è stata deliberata la dismissione delle quote azionarie possedute dal Comune di Polcenigo in seno alla società GEA SPA, in quanto la società non svolge più alcun servizio per l'Ente e che tale atto è stato opportunamente trasmesso alla società GEA SPA e ai rispettivi soci, al fine dell'esercizio della opzione di acquisto delle azioni.

Si deve rilevare, comunque, che nonostante vi sia stata la manifesta volontà dell'Ente di procedere alla dismissione delle quote azionarie detenute, ad oggi non si è formalizzata alcuna opzione di acquisto delle azioni stesse.

### **Le partecipazioni societarie indirette**

In merito alle società a partecipazione indiretta detenute attraverso Ambiente Servizi SPA, GEA SPA, HydroGea SPA, il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno a tali partecipazioni, potrà esclusivamente avviare con ciascun socio – per quanto possibile – un tavolo di confronto con l'obiettivo di ridurre al minimo la detenzione di partecipazioni indirette.

## **PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

Ribadita la volontà dell'Amministrazione di procedere alla dismissione delle quote azionarie possedute in seno alla società GEA SPA e già oggetto di deliberazione consiliare n. 40 dell'11.07.2014, per quanto riguarda la società HydroGea SPA e Ambiente Servizi SPA si evidenzia che entrambe svolgono attività di gestione di servizi pubblici locali; sono società necessarie all'erogazione, rispettivamente, dei servizi di gestione del servizio idrico integrato e risorse energetiche e gestione del servizio integrato dei rifiuti, svolgendo attività di gestioni di servizi pubblici locali in house; il numero di amministratori è inferiore a quello dei dipendenti.

Per quanto concerne la necessità di riorganizzazione aziendale tramite:

- a) riduzione dei costi dei consigli di amministrazione,
- b) riduzione dei costi degli organi di controllo,
- c) riduzione dei costi del personale ed in generale dei costi di produzione,
- d) riduzione dei costi generali di gestione e funzionamento

l'entità della percentuale di partecipazione del Comune di Polcenigo è assolutamente limitata e si ritiene consenta esclusivamente la possibilità di invitare gli organi gestionali delle società ad un contenimento/riduzione di detti costi, con la consapevolezza di non poter incidere significativamente in merito.

Tuttavia, considerato che l'art. 1 comma 611 della Legge di stabilità 2015 prevede che si dia conto anche del dettaglio dei risparmi da conseguire, si evidenziano le seguenti economie del piano di razionalizzazione:

- a) Risparmi derivanti dalla eliminazione della società partecipata GEA SPA, con evidenza e richiesta allo Stato di intervento legislativo, in modo che l'Ente Locale possa dismettere ex lege le azioni che non intende mantenere essendo venuti meno gli elementi oggettivi di detenzione. Si rileva, infatti, il paradosso della volontà di dismettere e dell'impossibilità di farlo in quanto non vi sono soci interessati all'acquisto, né nuovi soggetti interessati ad acquistare le azioni per divenire soci.
- b) Proventi da vendita di partecipazioni:
  - la cessione delle azioni di GEA SPA dovrebbe consentire la realizzazione di un importo di ca. € 9.322,21 (somma quantificata al giugno 2014), pari al rapporto tra il numero di azioni (2.500) applicato al patrimonio netto della società quantificato in € 3.321.792,61;
- c) Economie di scala o per sinergie derivanti dalla miglior definizione della mission della società Ambiente Servizi SPA, attraverso l'attivazione dallo scorso anno di un centro proprio di smaltimento/recupero rifiuti (EcoSinergie ). Risparmi di costi di trasporto, ecc..
- d) Economie di governance:
  - da realizzarsi mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle remunerazioni non oggetto di contratti di lavoro specifici.